Data:	Capannori, 14 Novembre 2026	Documento n.: 2.2
Oggetto:	Decisione n.1 dei Commissari Sportivi	Ora: 21:10
Da	Commissari Sportivi	
A	Concorrente Michelini Rudy (Licenza n. 337358 Int C Circuit/Road) della vettura nr. 7 Equipaggio Michelini Rudy / Perna Michele e Tutti i Concorrenti	

I Commissari Sportivi, avendo esaminato le prove video disponibili, convocati i Concorrenti interessati dal fatto, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Fatto

Durante lo svolgimento delle interviste di rito ai partecipanti in prossimità del Controllo STOP della PS2 "Pizzorne 1", trasmesse in diretta televisiva da ACI Sport TV, l'intervista del concorrente/conduttore della vettura nr. 6 Nastasi Andrea veniva momentaneamente interrotta dal concorrente/conduttore della vettura nr. 7 Michelini Rudy; quest'ultimo in tale occasione assumeva un comportamento scorretto nei confronti del concorrente/conduttore Nastasi Andrea, come meglio descritto nella motivazione riportata nella presente decisione.

Violazione

Norma Generale Rally 2026:
- punto 2.3.5.

Decisione

Ammenda di € **1.000,00** (Euro mille/00) al concorrente n. 7 Michelini Rudy.

Ai sensi dell'art. 216 BIS lettera C) del Regolamento Sportivo Nazionale 2026, l'ammenda deve essere pagata entro l'ora che segue la notifica della presente decisione.
Trascorso tale termine, qualora l'importo di cui sopra non sia saldato entro il termine di cui sopra, la licenza del concorrente/conduttore interessato è da intendersi automaticamente sospesa.

Motivazione

i Concorrenti/ Conduttori nr. 6 e 7, Andrea Nastasi e Michelini Rudy per i quali si è provveduto ad accertarne la loro identità, a seguito di convocazione, si sono presentati nella sala dei Commissari Sportivi il 14.11.2026 alle h. 20:00.

In riferimento all'accaduto descritto nel fatto, vengono mostrate agli interessati le immagini video della diretta televisiva trasmessa da ACI Sport TV riferita alla PS2 "Pizzorne 1" (disponibili al seguente indirizzo web https://www.youtube.com/watch?v=eT34A_DRrT4), nel momento in cui vengono intervistati i partecipanti in prossimità del Controllo STOP. Mentre era appena iniziata l'intervista al Concorrente/conduttore Nastasi Andrea, irrompeva il Concorrente/Conduttore Michelini Rudy il quale rivolgendosi allo stesso Nastasi Andrea, bussando leggermente con la propria mano sul casco dello stesso Nastasi, gridava "*Oh … Devi guardar dietro, devi guardar dietro … Va bene?!*".
All'affermazione di cui sopra Nastasi Andrea, con tono di voce normale, rispondeva "*… Però non ti agitare …*".

In merito a quanto accaduto, nel corso della successiva intervista, ad una affermazione del giornalista di ACI Sport TV, il concorrente Michelini Rudy aggiungeva "*… Perché lo sapevo che lo riprendevo e l'avevo detto anche alla direzione, ma nulla non c'è Cxxxxi …*".

In relazione all'accaduto i concorrenti interessati rilasciavano le seguenti dichiarazioni:

- nr. 6 Nastasi Andrea "*Al successivo riordino ho cercato il confronto con il concorrente Michelini per chiarirsi*".
- nr. 7 Michelini Rudy "*Al riordino ci siamo chiariti, ho fatte le mie scuse al concorrente ed anche pubblicamente. E' la prima volta che ho avuto questa reazione. Non è nella mia indole assumere questi comportamenti.*"

I Commissari Sportivi aggiungono di inoltre di aver acquisito anche l'ulteriore video-intervista rilasciata dal concorrente nr. 7, mentre era in attesa in di entrare nel parco assistenza A di Tassignano, nella quale in relazione al fatto accaduto dichiarava "*... No va bè, intanto mi scuso per come mi sono comportato a fine prova, ma ci tenevo a quella prova lì particolarmente e si sapeva il problema è che si sapeva che l'avrei ripreso ... omissis ... mi dispiace ci siamo chiariti con Nastasi e il momento era quello, l'adrenalina ... il cervello mi ha detto di fare quello lì, poi va bè niente dispiace, si poteva far bene ... però non è che m'ha fatto perdere tanti secondi che si poteva arrivare tra i primi, però sono secondi preziosi ...*".

I Commissari Sportivi ribadiscono il principio generale per cui tutti i titolari di tessera sportiva ACI devono astenersi dall'assumere qualsiasi condotta non consona in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche.

Nel caso di specie è da ritenersi assolutamente censurabile il comportamento messo in atto dal concorrente/conduttore Michelini Rudy, il quale ha comportato:

- l'interruzione momentanea dell'intervista, in diretta su ACI Sport TV, al concorrente Nastasi Andrea;
- l'utilizzo di un tono di voce ed in generale un comportamento non adeguato alla circostanza.

Pur avendo comprese quali siano state le motivazioni per cui che hanno provocato la reazione rabbiosa del concorrente Michelini Rudy, ciò non giustifica comunque il comportamento assunto dall'interessato.

Da un punto di vista sportivo, si ritiene di dover aggiungere che qualora il concorrente nr. 7 Michelini Rudy ritenesse di essere stato ostacolato dal concorrente nr. 6 Nastasi Andrea, aveva l'opportunità di richiedere revisione del proprio tempo rilevato sulla PS2 "Pizzorne 1", inviando apposita richiesta motivata al Direttore di Gara in applicazione del punto 21.15.7 della NG Rally 2026. Procedura, fra l'altro seguita poi dal Concorrente interessato, come si può evincere dal successivo provvedimento di correzione del tempo adottato (vedi documento n. 3.19 emesso dal Direttore di Gara).

La possibilità concessa dalla norma di cui sopra, contribuisce a rafforzare maggiormente la convinzione dei CC.SS. per cui il comportamento assunto dal concorrente nr. 7 non è da ritenersi giustificato.

Per il particolare caso in esame, i Commissari Sportivi ritengono di dover valutare le circostanze attenuanti di cui all'art. 225 lett. a) e c) del RSN, quali:

- aver agito in stato d'ira, in quanto ostacolato dal concorrente nr. 6, mentre percorreva la PS2 "Pizzorne 1";
- avere, prima della presente audizione, posto delle scuse al concorrente, rendendole anche pubbliche attraverso una dichiarazione rilasciato ad una emittente locale.

I CC.SS., in relazione al fatto in questione, ritengono comunque che il concorrente abbia assunto un comportamento scorretto, in riferimento al punto 2.3.5 della NG Rally 2026.

In applicazione degli artt. Art. 210.3 III) lettere b) – u), Art. 216 BIS lettera C), Art. 228 del RSN 2026 punto 2.3.5 della NG Rally 2026, i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la sanzione inflitta secondo i poteri conferiti.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Claudio Gasparrini Presidente	Stefano Fattorelli	Riccardo Bardelloni

Questa decisione è stata notificata al Concorrente n. 7 come segue:

Nome (in stampatello)	**MICHELINI RUDY**	*Data:*	**14.11.2026**
Qualifica:	**CONCORRENTE**	*Ora:*	21.33
Firma			

Pubblicata all'Albo Ufficiale di Gara Digitale il 14.11.2026 alle ore 22:04